

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**84/2019/R/EEL**

**MODIFICA DEL PROCESSO DI *SWITCHING* NEL SETTORE ELETTRICO:  
ESTENSIONE DELLA VERIFICA *EX ANTE* DEL VALORE DELLA POTENZA  
MEDIA ANNUA CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI *SWITCHING*  
PRESENTATE DA CIASCUN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO**

*Documento per la consultazione*  
*Mercato di incidenza: energia elettrica*

**5 marzo 2019**

### ***Premessa***

*Con il presente documento per la consultazione l'Autorità descrive i propri orientamenti finalizzati a minimizzare il rischio di sistema derivante dall'acquisizione da parte di un utente del dispacciamento esistente di nuovi punti di prelievo che comportino un aumento dell'esposizione finanziaria dell'utente nei confronti di Terna non coperta da un livello congruo di garanzia.*

*In particolare, gli interventi di seguito prospettati sono volti a consentire a ciascun utente del dispacciamento di presentare richiesta di switching esclusivamente per i punti di prelievo per i quali sia stata preventivamente prestata garanzia a Terna, e la cui acquisizione pertanto non comporti per l'utente il superamento della capacità massima del proprio contratto di dispacciamento in prelievo.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **1 aprile 2019**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia**  
**Unità SII, Processi e Monitoraggio**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**  
**tel. 02.655.65.608**  
**fax 02.655.65.265**  
**e-mail: [mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## 1 Introduzione

- 1.1 Con il presente documento per la consultazione l'Autorità descrive i propri orientamenti finalizzati a minimizzare il rischio di sistema derivante dall'acquisizione da parte di un utente del dispacciamento di nuovi punti di prelievo rispetto ai quali non abbia preventivamente prestato congrua garanzia nei confronti di Terna.
- 1.2 L'obiettivo che l'Autorità intende perseguire è quello di ridurre l'esposizione del sistema nei casi di insolvenza degli operatori nei confronti di Terna, assicurando la stabilità e il buon funzionamento del mercato elettrico a beneficio e tutela dei clienti finali.
- 1.3 A tal fine è orientamento dell'Autorità introdurre un controllo *ex ante* definito sulla base della verifica di congruità del livello della garanzia prestata a Terna da parte dell'utente del dispacciamento, in relazione al mercato che l'utente intende servire e per il quale si appresta a presentare richiesta di *switching*.
- 1.4 Attualmente, un simile meccanismo di verifica preventiva sugli adempimenti che deve effettuare un soggetto che intenda operare in qualità di utente del dispacciamento per acquisire punti di prelievo, tra cui la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento e la prestazione delle garanzie verso Terna, è previsto solo nell'ambito della fase di accreditamento al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) da parte di un nuovo utente, con riferimento ai punti di prelievo che saranno dal medesimo serviti nel primo mese di validità del contratto di dispacciamento.
- 1.5 In particolare, ai sensi della regolazione vigente, il controllo funzionale a verificare che gli *switching* richiesti dall'utente non eccedano la capacità massima del contratto di dispacciamento in prelievo, identificata attraverso un parametro determinato in funzione delle garanzie prestate a Terna, ovvero in funzione dei limiti di potenza massima acquisibile dagli utenti del dispacciamento, viene effettuato esclusivamente per i nuovi utenti con riferimento alle prime richieste di *switching* presentate.
- 1.6 Gli orientamenti di seguito delineati sono volti ad estendere il controllo attualmente previsto in caso di richieste di *switching* presentate da un nuovo utente del dispacciamento, introducendo la verifica *ex ante* anche per gli utenti del dispacciamento già esistenti e operanti sul mercato.
- 1.7 Al fine di inquadrare gli interventi prospettati nell'ambito del processo di *switching*, il presente documento è strutturato come segue:
  - nel paragrafo 2 vengono sintetizzate le disposizioni regolatorie vigenti inerenti all'acquisizione di punti di prelievo nell'ambito di un contratto di dispacciamento nuovo o già in essere;
  - nel paragrafo 3 vengono descritti gli orientamenti delineati in merito all'estensione della verifica *ex ante* con riferimento alle richieste di *switching* presentate dall'utente del dispacciamento al SII;
  - nel paragrafo 4 vengono illustrate le modalità e tempistiche per l'implementazione degli orientamenti prospettati.

## **2 Regolazione vigente con riferimento all'acquisizione di punti di prelievo nell'ambito di un contratto di dispacciamento nuovo o in essere**

- 2.1 La rapida evoluzione dell'assetto dei mercati *retail* dell'energia negli ultimi anni è stata accompagnata da un generale cambiamento dell'impianto regolatorio volto a creare condizioni tali da non ostacolare le potenzialità di crescita e innovazione nei settori dell'energia elettrica e del gas, a beneficio dei clienti finali di tutte le tipologie, in considerazione di una sempre maggiore complessità dei processi e dei sistemi informativi, nonché delle relazioni contrattuali in tali settori.
- 2.2 In tale scenario evolutivo, un ruolo centrale nella gestione dei processi commerciali e di sistema, nonché della gestione delle relazioni contrattuali che legano il cliente finale e il punto di prelievo o di riconsegna con i soggetti che operano a vario titolo nella filiera è stato assegnato al SII.
- 2.3 La deliberazione 166/2013/R/com ha, tra l'altro, disciplinato le modalità di accreditamento al SII dei nuovi utenti del dispacciamento stabilendo, in particolare, che sono tenuti ad accreditarsi i soggetti che intendano sottoscrivere un contratto di dispacciamento di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 111/06 e un contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, dell'allegato A, della deliberazione ARG/elt 199/11.
- 2.4 In seguito, gli orientamenti dell'Autorità in merito al nuovo assetto dei mercati *retail* dell'energia sono stati delineati nel documento per la consultazione 547/2013/R/com, in particolare con riferimento all'implementazione per fasi della centralizzazione dei processi contrattuali che comportano una modifica delle relazioni contrattuali nell'ambito del SII e, in particolare, dei processi di voltura e *switching*.
- 2.5 Nell'ambito del percorso delineato nel documento per la consultazione 547/2013/R/com, con la deliberazione 487/2015/R/eel l'Autorità ha riformato il processo di *switching* nel settore elettrico, individuando le modalità operative di esecuzione del processo attraverso il SII.
- 2.6 In particolare, l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel ha definito le disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo, prevedendo, in sintesi, che una richiesta avente decorrenza il primo giorno del mese possa essere presentata dall'utente del dispacciamento entro il giorno 10 del mese antecedente la data di decorrenza, riducendo a 3 settimane la procedura necessaria per cambiare fornitore.
- 2.7 Successivamente, con la deliberazione 73/2016/R/eel l'Autorità ha integrato le disposizioni regolatorie in tema di modalità e tempistiche di comunicazione al SII della sottoscrizione o risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, nonché le disposizioni funzionali all'effettuazione del processo di *switching*, e ha stabilito che sia il

SII il soggetto tenuto a verificare la contestuale sussistenza di tali contratti ai fini dell'accoglimento delle richieste di *switching* per uno o più punti di prelievo.

2.8 In particolare, con riferimento alla conclusione del contratto di dispacciamento e al rispetto degli obblighi contrattuali ad esso correlati, la deliberazione 73/2016/R/eel prevede che:

- a) nell'istanza di accreditamento al SII, ai fini della quantificazione da parte di Terna delle garanzie per l'accesso al servizio di dispacciamento, un nuovo soggetto che intenda operare in qualità di utente del dispacciamento, sia tenuto a dichiarare la propria miglior stima del dato di Potenza Media Annuale (di seguito: PMA<sup>1</sup>), relativo ai punti di prelievo che saranno dal medesimo serviti nel primo mese di validità del contratto di dispacciamento, e che il SII sia tenuto a trasmettere tale informazione a Terna;
- b) ciascun nuovo utente debba provvedere alla stipula del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto prima della presentazione delle richieste di *switching* e, pertanto, provvedere antecedentemente a tale termine ad effettuare tutte le attività propedeutiche, ivi incluse quelle connesse alla prestazione delle garanzie;
- c) conseguentemente, Terna e le imprese distributrici siano tenute tempestivamente, e comunque entro e non oltre un giorno lavorativo, a notificare al SII l'avvenuta sottoscrizione di tali contratti;
- d) il SII sia tenuto a subordinare l'accettazione delle richieste di *switching* da parte di un nuovo utente, con riferimento al primo mese di operatività, alla verifica che il valore di PMA dei punti di prelievo oggetto di tali richieste risulti non superiore al valore di PMA dichiarata dal medesimo utente in fase di accreditamento al SII;
- e) in relazione alle richieste di *switching* formulate successivamente al primo mese di validità del contratto di dispacciamento, il SII verifichi che il richiedente risulti adempiente ad eventuali richieste di integrazione della garanzia da parte di Terna.

2.9 Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) di cui al precedente punto 2.7 sono finalizzate al contenimento del rischio connesso al potenziale mancato adempimento da parte dell'utente del dispacciamento alle obbligazioni derivanti dal contratto per il servizio di dispacciamento e sono state inserite nell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel nell'ambito dei controlli effettuati dal SII sull'ammissibilità delle richieste di *switching* pervenute.

### **3 Orientamenti in merito all'estensione della verifica del valore di PMA ai fini dell'ammissibilità di una richiesta di *switching***

3.1 La disciplina prevista dalla deliberazione 73/2016/R/eel differenzia, dunque, il caso in cui sia un nuovo utente del dispacciamento a presentare una richiesta di *switching* dal

---

<sup>1</sup> La PMA è calcolata in base ai valori di energia prelevata dai punti di prelievo in esame nell'ultimo anno disponibile.

caso in cui tale richiesta venga presentata da un utente già attivo sul mercato, prevedendo solo nel primo caso la verifica da parte del SII che il valore di PMA corrispondente al portafoglio dei punti per i quali si richiede lo *switching* sia inferiore o uguale al valore di PMA dichiarato in fase di accreditamento.


- 3.2 Ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, questo controllo viene effettuato dal SII entro un giorno lavorativo dalla presentazione della richiesta di *switching* da parte del nuovo utente, in anticipo rispetto alla data in cui avrà effettivamente inizio la fornitura di energia.
- 3.3 Il nuovo utente del dispacciamento che presenta richiesta di *switching* dovrà quindi aver già prestato la garanzia a Terna, sulla base del valore di PMA da egli stesso dichiarato in fase di accreditamento al SII; in tal modo il rischio per il sistema derivante da una copertura non adeguata dell'esposizione potenziale dell'utente è minimizzato in quanto l'utente non ha la possibilità di incrementare i volumi sottesi al proprio contratto di dispacciamento oltre il limite consentito dalla capienza delle garanzie prestate a Terna, definite sul valore della PMA.
- 3.4 Pertanto, è orientamento dell'Autorità prevedere di estendere il controllo preventivo di ammissibilità sulla PMA potenziale, attualmente effettuato sulla prima richiesta di *switching*, a tutte le richieste di *switching* presentate al SII da ciascun utente del dispacciamento.
- 3.5 A tal fine è necessario prevedere nuove modalità di verifica della congruità delle garanzie, con lo scopo di minimizzare il rischio per il sistema e fornire agli utenti del dispacciamento una indicazione chiara e preventiva dei punti di prelievo acquisibili in funzione delle garanzie prestate a Terna.
- 3.6 Secondo tali nuove modalità, Terna determinerebbe giornalmente la PMA massima, espressa in MW, che può essere recepita all'interno del contratto di dispacciamento in prelievo dell'utente, in funzione dell'esposizione finanziaria massima consentita all'utente stesso nei confronti di Terna.
- 3.7 Il dato della propria PMA massima dovrà essere reso disponibile giornalmente all'utente, che riceverà notifica in caso di variazione del dato, al fine di conoscere sempre la capacità massima del proprio contratto di dispacciamento e in modo da avere gli elementi per valutare correttamente l'eventuale necessità di integrare le garanzie prestate a Terna prima di presentare richieste di *switching*.
- 3.8 Ugualmente, il dato della PMA massima di ciascun utente del dispacciamento dovrà essere fornito sempre aggiornato al SII da Terna, secondo tempistiche che consentano l'utilizzo di tale dato ai fini del controllo di ammissibilità delle richieste di *switching* pervenute.
- 3.9 In particolare, ai fini del controllo di ammissibilità con riferimento a ciascuna richiesta di *switching*, il SII dovrebbe verificare che il valore di PMA associato all'utente, calcolato

tenendo conto anche del mercato potenziale costituito dai punti di prelievo oggetto della richiesta, non superi il valore di PMA massima, determinato da Terna.

- 3.10 Nel caso in cui, nell'ambito di tale controllo, venisse riscontrato il superamento del valore di PMA massima, la richiesta sarebbe ammissibile limitatamente ai punti, considerati in ordine di presentazione, fino al raggiungimento della PMA massima.
- 3.11 Le tempistiche per effettuare questo controllo di ammissibilità dovrebbero rimanere le stesse attualmente previste, pari a 1 giorno lavorativo dalla trasmissione della richiesta di *switching* al SII e, affinché ciò sia possibile, è necessario che il SII sviluppi degli automatismi che consentano di effettuare velocemente la verifica sulla PMA corrispondente all'insieme dei punti afferenti ciascun contratto di dispacciamento.
- 3.12 In particolare, è orientamento dell'Autorità prevedere di associare un nuovo dato a ciascun punto di prelievo nell'ambito del Registro Centrale Ufficiale, che individui il valore di PMA del punto di prelievo, espresso in MW e calcolato annualmente dal SII sulla base dei consumi dell'anno solare precedente o partendo dalla potenza disponibile per i punti di prelievo di nuova attivazione in corso d'anno.
- 3.13 Ciò consentirebbe all'utente del dispacciamento di avere evidenza in ogni momento del proprio valore di PMA complessivo e del valore di PMA associato ciascun punto di prelievo nella propria titolarità, attraverso le modalità di consultazione che saranno messe a disposizione dal SII; al contempo il SII potrebbe effettuare con tempistiche rapide e attraverso procedure automatizzate, la verifica a seguito della richiesta di *switching* per ciascun utente, tenendo conto anche delle attivazioni e disattivazioni nel frattempo avvenute e che hanno determinato l'aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale.
- 3.14 Per i punti di prelievo per i quali la richiesta di *switching* risulti non ammissibile a seguito della verifica sulla PMA, come per le altre fattispecie in cui la richiesta risulti inammissibile, la richiesta di *switching* non produce effetti e il punto di prelievo rimane nel contratto di dispacciamento dell'utente cui risulta essere associato al momento della richiesta.
- 3.15 In base agli orientamenti delineati nel presente paragrafo, nello schema seguente (Schema 1), viene sinteticamente illustrato il *modus operandi* di un soggetto che voglia operare in


qualità di utente del dispacciamento senza incorrere in criticità legate alla gestione del contratto di dispacciamento, che possano incidere negativamente sulla propria attività.

Schema 1



3.16 Nello schema successivo (Schema 2) è messo in evidenza il passaggio numero 3 dello Schema 1, relativo alla presentazione della richiesta di *switching*, ipotizzando il caso di presentazione della richiesta a ridosso del termine ultimo per la presentazione della stessa,

cioè il giorno 10 del mese per le richieste aventi decorrenza a partire dal giorno 1 del mese successivo.



### Spunti per la consultazione

- Q1** Si ravvedono criticità in merito all'estensione a tutte le richieste di switching del controllo di ammissibilità sulla PMA di cui l'utente del dispacciamento può essere titolare? Se sì, indicare quali.
- Q2** Si ritiene possa essere utile integrare le informazioni fornite nell'ambito del servizio di pre-check con il dato della PMA al fine di consentire all'utente di conoscere con precisione il dato complessivo di PMA relativo all'insieme dei punti di prelievo per i quali si appresta a presentare richiesta di switching?
- Q3** Si ravvedono criticità in merito agli obblighi informativi in capo al SII e a Terna nei confronti degli utenti del dispacciamento con riferimento alla disponibilità delle informazioni sulla PMA gestita dall'utente e sulla PMA massima acquisibile in considerazione delle garanzie preste a Terna? Se sì, indicare quali.

#### 4 Tempistiche e modalità di implementazione

- 4.1 L'implementazione del controllo *ex ante* del valore della PMA, con riferimento alle richieste di *switching* presentate da tutti gli utenti del dispacciamento, deve essere effettuata in modo da garantire massima trasparenza e adeguata informazione a tutti i soggetti coinvolti, con tempistiche tali da non compromettere l'efficienza del processo di *switching*.
- 4.2 A tal fine è orientamento dell'Autorità prevedere che Terna, ad una data  $T$  da definire, fornisca al SII un elenco contenente per ciascun utente i dati relativi al valore della PMA massima, espressa in MW, che può essere recepita all'interno del contratto di dispacciamento in prelievo dell'utente; tale elenco servirà per compilare un registro presso il SII, denominato Registro PMU (PMA-Massima-Utente) che, a partire dalla data  $T+1$ , verrà aggiornato da Terna attraverso la comunicazione al SII delle variazioni riscontrate nell'ambito delle nuove modalità di verifica della congruità delle garanzie, entro 1 giorno lavorativo del verificarsi della variazione.
- 4.3 Contestualmente all'aggiornamento effettuato nei confronti del SII, Terna notifica la variazione del valore di PMA all'utente del dispacciamento interessato; in alternativa, a seguito dell'aggiornamento del Registro PMU, il SII notifica tempestivamente la variazione all'utente del dispacciamento interessato.
- 4.4 Parallelamente, il SII dovrà aver implementato il calcolo del valore di PMA al fine di associare un valore di PMA a ciascun punto di prelievo presente in RCU, che avrà validità pari a un anno solare a partire dalla data  $T$ . Per i punti di prelievo attivati in un periodo successivo alla data  $T$ , il SII determinerà un valore stimato di PMA, sulla base della potenza disponibile del punto, che verrà aggiornato nell'ambito del calcolo dell'anno solare successivo.
- 4.5 Il SII, inoltre, dovrà aggiornare le procedure sottostanti l'esecuzione del processo di *switching* al fine di estendere la verifica sulla PMA, effettuata sulla base dei dati contenuti nel Registro PMU aggiornato da Terna, alle richieste di *switching* presentate da ciascun utente del dispacciamento, non modificando le tempistiche attualmente previste per il controllo di ammissibilità da parte del SII.
- 4.6 È orientamento dell'Autorità prevedere che la data  $T$  debba ricadere entro un termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e che la verifica di ammissibilità nell'ambito delle richieste di *switching* possa trovare applicazione decorsi 30 giorni dalla suddetta data  $T$ .

**Q4** Si condividono gli orientamenti in merito alle modalità e tempistiche di implementazione descritti nel presente paragrafo? Se no, indicare le motivazioni.

**Q5** *In particolare, si ravvedono criticità in merito alla data T in cui si prevede trovino applicazione gli orientamenti prospettati? Se sì, indicare le motivazioni.*